LEGGE REGIONALE 25 giugno 2013, n. 14

Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche

Sommario

- Art. 1 (Principi generali)
- Art. 2 (Attività finanziate)
- Art. 3 (Registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche)
- Art. 4 (Disposizioni di attuazione)
- Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

Art. 1

(Principi generali)

- **1.** La Regione Marche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello Statuto, promuove e valorizza la musica popolare folklorica quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare marchigiana, e sostiene le iniziative dei gruppi folklorici marchigiani e delle associazioni folkloriche iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 3.
- 2. L'intervento della Regione Marche è finalizzato in particolare a:
- a) promuovere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali, anche attraverso corsi di avvio alla formazione, da tenersi a cura dei gruppi folklorici marchigiani;
- b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, nonché degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali marchigiani anche fuori dal territorio regionale;
- c) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali, anche per facilitare lo sviluppo e la diffusione del concetto di fratellanza e di integrazione tra popoli;
- d) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della cultura del ballo, del canto popolare, della poesia marchigiana e sulla tradizione folklorica marchigiana;
- e) favorire quelle attività che attualizzano il repertorio di musica tradizionale nel contesto più ampio del panorama culturale musicale italiano, europeo e del Mediterraneo al fine di ricercare, all'interno delle apparenti differenze, le somiglianze e le chiavi comuni per lo sviluppo della interculturalità.

Art. 2

(Attività finanziate)

- **1.** La Regione Marche persegue le finalità di cui all'articolo 1, mediante il sostegno ai gruppi folklorici e alle associazioni folkloriche per le seguenti attività:
- a) svolgimento di corsi di orientamento e perfezionamento dei balli popolari e di musica tradizionali da tenersi presso le sedi dei gruppi e associazioni folkloriche operanti nel territorio regionale ed iscritti nel registro di cui all'articolo 3;
- b) organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali;

- c) partecipazione a festival nazionali ed internazionali del folklore;
- d) organizzazione nelle Marche di festival nazionali ed internazionali del folklore;
- e) organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti le tradizioni popolari delle Marche;
- f) interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti musicali popolari marchigiani;
- g) interscambio fra i marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti sia attraverso la partecipazione dei gruppi folklorici alle manifestazioni, organizzate all'estero dai nostri corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli nelle Marche.

Art. 3

(Registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche)

- **1.** E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche marchigiane.
- **2.** I criteri e le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) previsione di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell'associazione o del gruppo la promozione dell'attività folklorica, nonché la mancanza di qualsiasi finalità di lucro e di propaganda politica;
- b) i gruppi e le associazioni siano affiliati ad una delle associazioni regionali maggiormente rappresentative e presenti almeno in tre province marchigiane.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

- **1.** Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2014, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- **2.** Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 53101 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).